

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione giurisdizionale - Sentenza 18/04/2006 n. 149

legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.1, 20.1

Per costante orientamento giurisprudenziale, la mancata sottoscrizione di un atto con il quale il concorrente dichiara il possesso dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione ad una gara non è configurabile come una mera irregolarità formale, suscettibile di sanatoria, considerato che una dichiarazione non sottoscritta è priva di un elemento essenziale per la sua giuridica esistenza (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5489 e 5 marzo 2003, n. 1217; Sez. VI, 1 marzo 2005, n. 826). Ciò premesso si deve rilevare che non sussiste equipollenza tra le dichiarazioni richieste dal bando (ossia: "l'assenza di procedimenti in corso e di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l'assenza di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" e "l'assenza di procedimenti o di condanne penali, con sentenza passata in giudicato o con sentenza ex art. 444 del c.p.p., per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale e che precludono alla partecipazione alle gare d'appalto"), non sottoscritte dal direttore tecnico e perciò inesistenti, e la produzione del Certificato dei carichi pendenti e del Certificato generale del Casellario giudiziale. Sia l'uno che l'altro certificato, infatti, qualora siano richiesti da privati, non riportano alcuni dei dati e degli elementi oggetto delle dichiarazioni prescritte dal bando in questione e, pertanto, sono infungibili rispetto ad esse (ad esempio, il certificato del Casellario giudiziale non riporta le condanne per le quali è stato riconosciuto il beneficio della non menzione).